

SAN MARINO: NUOVE LEGGI IN VETERINARIA

Anmvi oggi 20-01-2011



Due nuove leggi sono state approvate dal Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino in materia di sanità veterinaria. Via libera alla legge sulla detenzione e distribuzione di farmaci veterinari e alle nuove norme in materia di igiene degli alimenti. Entrambi i provvedimenti sono stati aggiornati e adeguati alla legislazione comunitaria.

Farmaco Veterinario

Quanto ai medicinali veterinari, anche in questo caso la normativa è stata aggiornata sammarinese a quella europea, regolamentando qualsiasi forma di detenzione e vendita. "Il dettato legislativo va a regolamentare qualsiasi forma di detenzione e vendita di farmaci veterinari a qualsiasi livello dalla vendita al dettaglio, a quella dei grossisti fino a quella effettuata direttamente dai veterinari, aggiornando i Decreti in vigore (decreto N° 65/1993 e del decreto N° 137/95) che non contemplavano tutte queste tipologie di vendite. (...) Il dettato legislativo ha quindi cercato di coprire quella necessaria garanzia lungo tutta la filiera, che parte dalla detenzione alla distribuzione e all'utilizzo dei farmaci, al fine di evitare quelle facili distorsioni o buchi che possono dare spazi a traffici illeciti o ad un uso e abuso improprio di questi farmaci". (Relazione di maggioranza al Consiglio).

Igiene degli alimenti

"L'aggiornamento si è reso necessario per le modifiche che si sono venute a creare in questi ultimi anni: la nuova denominazione dell'organo di vigilanza ex Servizio Igiene Ambientale ora Dipartimento di Prevenzione e l'adeguamento delle sanzioni amministrative compreso l'applicazione delle sanzioni penali fino all'attività di confisca che potrebbe rendersi necessaria qualora si riscontrano sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica. In fatto di sanzioni, anche penali - per le violazioni alle norme in materia di igiene, produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti e bevande- il nuovo ordinamento prevede che il reato sia di natura contravvenzionale. Nell'ambito del dibattito una importante precisazione è pervenuta da parte del Presidente della Commissione in merito alla necessità di definire la fattispecie del reato per il quale vengono previste sanzioni di carattere penale. Ovvero se ritenuto necessario precisare se si debba rispondere penalmente del fatto a titolo di dolo, di colpa ovvero contravvenzionale. Per cui la Commissione ha ritenuto di emendare l'articolo prevedendo che il reato previsto sia di natura contravvenzionale". (Relazione di maggioranza al Consiglio)